

XVII CONVEGNO ANNUALE
DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

**"IL DIRITTO COMMERCIALE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA:
FRA OVERREGULATION E DEREGULATION, NORME IMPERATIVE ED
AUTONOMIA PRIVATA, ARMONIZZAZIONE E FLESSIBILITÀ"**

Roma, 27-28 febbraio 2026

SABRINA BRUNO

PROF.SSA ORDINARIA DIRITTO COMMERCIALE

UNICAL - LUISS G. CARLI

I piani di transizione energetica tra obblighi di legge e *climate corporate litigation*: less is more ?

SOMMARIO: 1. Introduzione: la disciplina dei piani di transizione energetica tra CSRD, Regolamento Delegato e CSDDD. - 2. L'Omnibus I e il piano di transizione energetica. - 2.1. La questione della legittimità costituzionale dell'Omnibus. - 3. Cosa resta dei piani di transizione energetica dopo l'abrogazione nella CSDDD? Sparisce l'obbligo di adozione? - 4. Il contenuto del piano di transizione energetica secondo la CSRD e il Regolamento Delegato: solo trasparenza? È ammissibile pubblicare un piano e non attuarlo? - 5. Conclusioni: Omnibus I, tanto rumore per nulla?

1. Introduzione: la disciplina dei piani di transizione energetica tra CSRD, Regolamento Delegato e CSDDD

La c.d. Bussola per la competitività, di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 30/2025, si propone di rilanciare l'economia europea attraverso tre imperativi: innovazione, decarbonizzazione, riduzione delle dipendenze¹. La Comunicazione sottolinea che la performance competitiva non è più misurabile solo in termini di costo o produttività, ma deve integrare indicatori di resilienza, sostenibilità energetica e riduzione delle emissioni. A complemento di questi imperativi,

¹ COMMISSIONE EUROPEA, *A Competitiveness Compass for the EU*, Comunicazione del 29 gennaio 2025, n. 30, COM (2025) 30 final.

la Comunicazione prevede sei proposte, c.d. Omnibus, finalizzate a semplificare la disciplina UE in materia di sostenibilità per creare un contesto più favorevole per le imprese, aiutandole a prosperare². Più precisamente, la legislazione Omnibus è lo strumento legislativo utilizzato per realizzare questa semplificazione.

Il paper fa riferimento alla sola Proposta Omnibus I che, tra altri punti, affronta la modifica alla disciplina riguardante l'adozione dei piani di transizione energetica da parte delle società assoggettate alla Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (CSRD) e alla Direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024 (CSDDD)³. Al momento, solo la CSRD è in vigore dal 2024 per gli enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti e le imprese madri di un gruppo con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata ed inoltre per gli enti creditizi e imprese di assicurazioni (a prescindere dal numero di dipendenti)⁴.

Con riferimento all'adozione dei piani di transizione energetica, si è assistiti ad un'evoluzione terminologica del legislatore europeo, confrontando la CSRD con il Regolamento Delegato (UE) della Commissione N. 2023/2772 del 31 luglio 2023 (prevalente sulla CSRD in quanto ad essa successivo): la CSRD prevede un obbligo di pubblicare “i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050” e “una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive”⁵. Nella prima parte della disposizione, l'obbligo sembra essere vincolante; nella seconda parte invece è previsto un elemento di discrezionalità con l'espressione “ove opportuno”. Al fine della corretta

² ID., 21.

³ Omnibus I - COM (2025) 81 del 26.2.2025 N. 2025/0045 (COD) che riguarda le Direttive CSRD N. 2022/2464 e CSDDD N. 2024/1760

⁴ Art. 1 CSRD e art. 2 d.lgs. del 6 settembre 2024 N. 125 che ha recepito la CSRD. I termini di applicazione della CSRD alle società di dimensioni minori sono stati posticipati dalla Direttiva (UE) 2025/794 del 14 aprile 2025 (originariamente proposta nel pacchetto Omnibus) ed inoltre, è stato deciso dal Parlamento europeo il 16 dicembre, nell'ambito dell'Omnibus I, che la CSRD si applicherà alle imprese UE con una media di oltre 1000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro e alle imprese extra UE con un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro nell'UE e alle loro succursali e imprese figlie con fatturato netto annuo superiore a 200 milioni di euro nell'UE (innalzando cioè le soglie originarie).

⁵ Art. 19-bis CSRD, parag. 2, lett. a) iii) e lett. b).

interpretazione giova fare riferimento anche al Considerando 30 della Direttiva in cui sono contenuti elementi di discrezionalità con le espressioni "dovrebbero", "se del caso". La discrezionalità e la flessibilità sono state confermate, con maggiore determinazione, dal Regolamento Delegato della Commissione: con riferimento al piano di transizione, ci si riferisce agli "sforzi di mitigazione", ad "eventuali obiettivi o piani dell'impresa volti ad allineare le proprie attività economiche", fino a contemplare la possibilità che un piano non sia adottato, pur essendo previsto che l'impresa debba indicare se e quando lo farà⁶. Coerentemente, il d.lgs. del 6 settembre 2024, N. 125 che ha recepito la CSRD conferma la discrezionalità suddetta riguardante i piani di transizione prevedendo la possibilità che possano non essere adottati ("ove previsti"), che gli obiettivi quantitativi di riduzione dei gas ad effetto serra potrebbero mancare ("se del caso"), che le azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi siano "eventuali"⁷. Il richiamo (superfluo) al Regolamento delegato della Commissione (che è direttamente applicabile), da questo punto di vista impegna le imprese a spiegare, nel caso di mancanza *tout court* di un piano, se e quando lo adotteranno⁸.

Successivamente, la CSDDD, sovrapponendosi alla CSRD sullo stesso punto, stabiliva che gli Stati membri dovessero provvedere a che ciascuna società destinataria della Direttiva "adotti e attui un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C o in linea con l'accordo di Parigi nonché l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas" e specificava, nello stesso articolo, il contenuto del piano (Art. 22).

2. *L'Omnibus I e il piano di transizione energetica*

L' Omnibus I, pur confermando gli obiettivi di decarbonizzazione e di neutralità climatica di cui al Regolamento (EU) 2021/1119 del 30 giugno 2021, e che rientrano tra i tre imperativi menzionati sopra dalla c.d. Bussola della competitività, e mai messi in discussione ma anzi enfatizzati nel

⁶ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE 2023/2772, ESRS E1 Cambiamenti climatici - *Obblighi di informativa ESRS 2 – Strategia – Obbligo di informativa E1-1 – Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici*, paragg. 14 e seg., in particolare, paragg. 17.

⁷ D.lgs. N. 125/2024, art. 3.

⁸ ID., art. 3 c. 6.

Rapporto Draghi “*The Future of the European Competitiveness*”⁹, propone di introdurre delle modifiche alle disposizioni riguardanti i piani di transizione energetica sopra sintetizzate, nell’ottica della semplificazione (*less*), sia con riferimento alla CSRD che alla CSDDD, al fine di eliminare alcune incongruenze o sovrapposizioni tra le due Direttive e chiarire alcuni concetti¹⁰. La proposta di modifica originaria dell’Omnibus I non eliminava l’obbligo di adozione del piano di transizione energetica ma prevedeva di precisare che si trattasse di obbligazione di mezzi (*best efforts*) - al fine di limitare i rischi di responsabilità per le società destinatarie della disciplina - e continuava a prevedere che l’adozione di un piano di mitigazione includesse anche le azioni di sua attuazione¹¹. Una proposta di modifica del testo originario della CSDDD, a mio avviso, ragionevole.

Il documento di accompagnamento dell’Omnibus I ha dichiarato apertamente le pressioni provenienti dall’industria *oil & gas* che ha chiesto di eliminare dalla CSDDD l’Art. 22 sull’obbligo di adozione dei piani di transizione energetica, mentre altri soggetti interessati hanno chiesto di rendere flessibile la richiesta di attuazione del piano di transizione¹².

Il tema è stato al centro degli interventi delle istituzioni europee che si sono occupate di esaminare le proposte di modifica previste dall’ Omnibus I – COM (2025) 81 sopra richiamate. Nel trilogio, le commissioni parlamentari Juri ed Econ avevano proposto l’abolizione dell’obbligo di adozione del piano nella CSDDD; invece, sia la Commissione europea che il Consiglio hanno proposto una modifica delle disposizioni¹³. In particolare, il testo della Commissione prevedeva che ci fosse un allineamento tra le due Direttive menzionate precisando che “il requisito di realizzare il piano di transizione per la mitigazione del cambiamento

⁹ M. DRAGHI, *The future of European competitiveness*, 2024, available at: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en#paragraph_47059 spiega che: “la transizione energetica verso un’economia a bassa emissione di carbonio, efficiente nell’utilizzo delle risorse e circolare è essenziale per assicurare all’Unione europea una prosperità economica di lungo periodo, resilienza e competitività”.

¹⁰ EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working Document (Accompanying the documents), SWD (2025) 80 final, 26 Febbraio 2025, Parag. 3.2.1. lett. x).

¹¹ ID., Parag. 3.2.2. lett. h). Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2025) 81 final, cit., Art. 4 (1) e (10).

¹² Ibidem. Inoltre, per un approfondimento che merita di essere letto per le tante curiosità che vale la pena conoscere, cfr.: D. O. DE LETH – L. VERSTEEG, *How Big Oil kills sustainability and climate legislation. Inside ExxonMobil’s lobby campaign to take down the EU’s CSDDD*, in *Somo*, October 2, 2025 da cui risulta l’origine dall’industria *oil & gas* delle proposte contenute nell’Omnibus I (quali l’abolizione dell’obbligo di adozione dei piani di transizione e della disposizione sulla responsabilità civile nella CSDDD); in particolare, ExxonMobil è stata tra le 10 società più attive nel lobbying, in termini di numero di incontri con membri del Parlamento e della Commissione europea oltre che di rappresentanti dei singoli Stati, da gennaio 2024 a luglio 2025.

¹³ COUNCIL OF EUROPE, Proposal, 2025/0045(COD), 10276/25.

climatico sia sostituito dal chiarimento che l'obbligo delle società di adottare un piano di transizione includa la definizione delle azioni attuative pianificate ed intraprese. L'obbligo di adottare il piano e il suo disegno iniziale e aggiornato resta soggetto alla supervisione amministrativa". A fronte di questa proposta da giudicarsi positivamente, il Parlamento europeo, invece, nella seduta del 13 novembre ha deliberato che le disposizioni della CSDDD in tema di piano di transizione per il cambiamento climatico "sono sembrate sproporzionate, particolarmente a causa degli oneri amministrativi per le società e le autorità competenti, e potrebbero condurre ad un'incertezza giuridica. È necessario abolire queste disposizioni al fine di snellire gli obblighi e supportare un'applicazione della Direttiva più efficiente e mirata"¹⁴. Il testo proposto dal Parlamento cioè afferma apoditticamente la sproporzione e gli oneri amministrativi, senza fare riferimento ad alcun dato e, proponendo l'abolizione dell'obbligo di adozione dei piani di transizione energetica, snatura completamente la disciplina europea che si fonda, anche secondo la Comunicazione n. 30/2025 ed il Rapporto Draghi, sulla decarbonizzazione. Quanto agli oneri amministrativi che le società sono chiamate ad affrontare nella transizione energetica, la Commissione europea si era già posta il tema pubblicando una Guida che possa fungere da punto di riferimento per le società che devono preparare i piani al fine di ridurre tali oneri, prevedendo sia un percorso che riguarda la riduzione delle emissioni elaborato per settore, in termini assoluti e relativi, che una leva di decarbonizzazione che prevede delle opzioni di mitigazione a seconda dei settori. I settori industriali presi in considerazione sono 25 (dall'agricoltura all'energia, alle costruzioni, al trasporto, alle industrie alimentari, chimiche, di acciaio, alluminio, etc.)¹⁵. Inoltre, il testo proposto dal Parlamento il 13 novembre mostra tutta la sua ideologia equiparando semplicisticamente snellezza ed efficienza, certezza giuridica e deregolamentazione laddove invece si mostrerà che, al contrario, è la mancanza di previsioni certe a costituire la massima causa di incertezza e quindi di inefficienza per le società. Dopo il trilogico conclusivo, il Parlamento nella seduta del 16 dicembre ha deliberato di abrogare *tout court* l'art. 22¹⁶.

2.1 La questione della legittimità costituzionale dell'Omnibus I

¹⁴ EUROPEAN PARLIAMENT, 2024-2029, P10_(2025)0264, *Certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements*, Amendments 228 and 287, Recital 26.

¹⁵ EUROPEAN COMMISSION, *European Climate Law-aligned Transition Pathways- Guidance for Pathways users*, November 2025.

¹⁶ EUROPEAN PARLIAMENT, Press Release, *Simplified sustainability reporting and due diligence rules for businesses*, in <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251211IPR32164/simplified-sustainability-reporting-and-due-diligence-rules-for-businesses>. Il testo finale dovrà essere approvato anche dal Consiglio europeo e la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La legittimità dell'intero Omnibus è stata posta in discussione. Intanto l'Omnibus, quale tecnica legislativa, è giudicata una delle più controverse mai inventate storicamente, poco usata finora in Europa e più che altro solo per aggiornare legislazioni datate ma non per modificare linee politiche in maniera sostanziale¹⁷. Anche se non, di per sé, incompatibile con il diritto euro unionale, il suo utilizzo in questo caso, ha visto l'obiettivo della semplificazione indirizzarsi alla sostanza e non solo alla forma in contrasto con alcuni principi costituzionali europei¹⁸.

Proprio il confronto, sopra riportato, tra il testo della Commissione - che correttamente mirava a coordinare la CSRD e la CSDDD sul punto dei piani di transizione, assicurando coerenza senza restringere l'ambito di applicazione della disciplina - e il testo del Parlamento - che mira invece a scardinare l'intera disciplina -, è emblematico della differenza tra corretto utilizzo della tecnica "omnibus" e non corretto utilizzo: nel caso in esame, non si è trattato di semplificazione ma di modifica sostanziale di disposizioni già approvate dalle istituzioni europee.

Non era mai successo, come è stato ricostruito, che la tecnica legislativa dell'Omnibus fosse utilizzata per realizzare una deregolamentazione multisetoriale, violando quanto stabilito nel *Better Regulation Toolbox* e spaziando in più Direttive, su più argomenti (economici, sociali, ambientali e di governance), introducendo revisioni di politiche sostanziali su disposizioni chiave (e non meri aggiustamenti), rinvii di applicazione che riducono la pressione legislativa, abrogazioni di disposizioni, deroghe procedurali, mancanza di analisi di impatto e di consultazioni¹⁹. Tutto ciò è in contrasto con l'art. 5 del Trattato Unione Europea (N. 2) sull'applicazione del principio di proporzionalità e minaccia l'architettura costituzionale di cui agli artt. 11 TEU e 296 del Trattato di Funzionamento dell'UE (TFEU). In particolare, per quanto riguarda la mancanza dell'analisi di impatto, la Commissione ha motivato la deroga avanzando genericamente due giustificazioni, l'urgenza e l'importanza dell'iniziativa (senza approfondimenti) e la circostanza che i precedenti testi della CSRD e della CSDDD avessero realizzato analisi di impatto e consultazione degli *stakeholder*; ma, come rilevato da alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea, la deroga deve fare riferimento a situazioni particolari, urgenti e gravi che devono essere dimostrate e non possono

¹⁷ Cfr. A. ALEMANNI, *The Legality of Omnibus Legislation under EU Law: A Preliminary Analysis of Omnibus I Simplification Directive of CSRD and CSDD and its Legal Consequences on the EU Legal Order*, 9 November 2025, in <https://ssrn.com/abstract=5727822>, 3, 6 s.

¹⁸ ID., 7 s.

¹⁹ ID., 8 s., 27 e, inoltre, EUROPEAN COMMISSION, *Better Regulation Toolbox*, July 2023, in https://commission.europa.eu/document/download/9c8d2189-8abd-4f29-84e9-abc843cc68e0_en?filename=BR%20toolbox%20-%20Jul%202023%20-%20FINAL.pdf.

essere invocate genericamente; tutto ciò fa del pacchetto Omnibus un precedente *contra legem*²⁰. Il principio di proporzionalità è stato violato in quanto gli impatti dell'Omnibus sui diritti fondamentali, che risultano essere diminuiti rispetto alla disciplina originaria della CSRD e CSDDD (la protezione dell'ambiente per ciò che riguarda questo paper, ma anche la dignità umana e i diritti dei lavoratori con riferimento alle altre modifiche apportate dall'Omnibus), sono stati completamente ignorati senza alcuna valutazione, in assenza di evidenze empiriche, o di considerazione di ipotesi alternative meno restrittive, nonostante questo scrutinio sia richiesto dai precedenti della Corte; le Direttive menzionate non sono misure regolatorie ordinarie ma strumenti normativi introdotti per proteggere i diritti fondamentali tutelati secondo la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea tra cui, per quel che qui interessa, la protezione dell'ambiente, della sua qualità e dello sviluppo sostenibile "che devono essere integrati nelle politiche dell'Unione" secondo l'art. 37 della Carta²¹. Inoltre, l'Omnibus I è stato giudicato in violazione dell'Art. 52 (1) della Carta secondo cui eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta stessa, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate "solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui": l'Omnibus I, pur dichiarando di perseguire finalità legittime, ossia ridurre i vincoli di *compliance* e rafforzare la posizione competitiva dell'Europa, risulta una deliberata riduzione della protezione di diritti fondamentali attualmente esistenti²². Quando il legislatore europeo restringe le misure destinate a proteggere diritti fondamentali, lo scrutinio costituzionale diventa più elevato secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea secondo la quale, considerando gli effetti pratici degli interventi legislativi piuttosto che la categorizzazione formale (come in questo caso in cui l'eliminazione dell'obbligo di adozione del piano di transizione energetica, lasciando solo l'obbligo di trasparenza, potrebbe equivalere

²⁰ ID., 10 ove riff. e approfondimenti. La conclusione dell'autore (p. 14) è che: la Direttiva Omnibus I viola l'Art. 5(4) TEU in tema di principio di proporzionalità in quanto sistematicamente non fornisce le evidenze di base richieste dalla giurisprudenza della Corte.

²¹ La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in GUCE, 18 dicembre 2000, 2000/C 364/01, nota anche come Carta di Nizza, è diventata parte integrante del diritto primario dell'UE, avendo lo stesso valore giuridico dei trattati ai sensi dell'Art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, vincolando istituzioni e Stati membri nell'applicazione del diritto comunitario: ID., 22, 27 s.

²² Cfr. CIRIO LAW FIRM, *The Legal Validity of the Omnibus Package: A Charter Rights Analysis*, November 2025, 3 s., <https://media.business-humanrights.org/media/documents/1762756670459.pdf>

praticamente ad eliminarlo), “le restrizioni della protezione dei diritti fondamentali deve essere assolutamente necessaria e motivata da una giustificazione particolarmente robusta” che dimostri che non ci siano misure alternative; la mancanza di queste condizioni ha comportato, in passato, la dichiarazione di invalidità di alcune Direttive da parte della Corte²³. Queste giustificazioni non sono state fornite nell’Omnibus in cui non si è trattato di mera semplificazione ma di “deregolamentazione selettiva” in violazione dei valori costituzionalmente garantiti dei diritti fondamentali²⁴. Il catalogo di possibile limitazione ai diritti fondamentali di cui all’art. 52 (1) della Carta citato è una categoria chiusa, non suscettibile di interpretazione estensiva²⁵. Per queste ragioni, a fronte dell’originaria disciplina della CSRD e della CSDDD che prevedeva le disposizioni sopra menzionate per tutelare l’ambiente, la sua qualità e lo sviluppo sostenibile - giudicati diritti fondamentali dell’Unione Europea dall’art. 37 della Carta (e richiamati nel Considerando 49) della CSRD e 1) della CSDDD) - l’Omnibus ha comportato una regressione nella tutela ambientale in violazione dell’art. 52 (1) della Carta e la Corte di Giustizia Europea potrebbe arrivare a questa conclusione, in applicazione del precedente *Repubblika*²⁶. Se le procedure Omnibus potessero eludere l’integrità procedurale richiesta dalla produzione legislativa dell’Unione Europea, ciò costituirebbe un precedente molto pericoloso perché significherebbe che i diritti garantiti dall’Unione possono essere tranquillamente revocati se la convenienza economica lo richiede senza rispettare il processo deliberativo richiesto²⁷. In particolare, l’abrogazione dell’obbligo di adottare il piano di transizione energetica, secondo il nuovo testo dell’Art. 22 CSDDD, potrebbe essere considerato lesivo del diritto alla vita (di cui all’Art. 2, Carta) e alla vita privata e familiare (Art. 7, Carta) che sarebbero ulteriormente minacciati da un’accelerazione degli effetti dannosi del cambiamento climatico e non rispettoso delle condizioni previste dall’Art. 52 (1) della

²³ JUDGMENT OF THE COURT (GRAND CHAMBER), *Joined Cases C-293/12 and C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications and Others*, 8 April 2014, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62012CJ0293>, cit. in CIRIO LAW FIRM, cit., 5.

²⁴ Cfr. A. ALEMANNI, cit., 23 s.

²⁵ Così in JUDGMENT OF THE COURT (GRAND CHAMBER), *Case C-362/14, Maximilian Schrems v Data Protection Commissioner*, 6 October 2015, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62014CJ0362> e *Case C-311/18, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximilian Schrems*, Judgment, 16 July 2020, in <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18>, entrambi citati in Cirio Law Firm, cit., 5 s.

²⁶ JUDGMENT OF THE COURT (GRAND CHAMBER), *Case C-896/19, Republika v Il-Prim Ministru*, Judgment, 20 April 2021, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0896>, come ricostruito in Cirio Law Firm, cit., 5 ss.,

²⁷ A. ALEMANNI, cit., 27 s.

Carta come applicato dalle decisioni menzionate; nel procedimento legislativo di adozione dell'Omnibus non sono state considerate le possibili alternative (prorogare l'applicazione della disciplina per le industrie c.d. *hard to abate*, fornire assistenza tecnica e interpretativa alle imprese coinvolte per aiutarle nell'applicazione, etc.); troppo semplicisticamente si è confuso il sintomo con la causa venendo incontro alle difficoltà degli imprenditori di pianificare e attuare la transizione energetica, eliminando la protezione dell'ambiente costituzionalmente protetta, ignorando i benefici che le imprese ricevono dalle misure di mitigazione del cambiamento climatico, ed in definitiva continuando ad esternalizzare i costi di transizione che la norma originaria intendeva internalizzare; non esiste alcuna prova empirica che giustifichi tale drammatica riduzione nei livelli di protezione di diritti fondamentali per l'Unione Europea²⁸.

D'altronde anche l'Ombudswoman europea ha rilevato la violazione delle norme procedurali europee in termini di: mancanza di trasparenza e non sufficiente giustificazione dell'urgenza²⁹.

Peraltro, uno dei punti dell'Accordo sui dazi raggiunto tra Unione Europea e Stati Uniti riguarda il tema della disciplina di cui alla CSRD e CSDDD e in esso l'Unione Europea si impegna, tra altri punti, a proporre modifiche all'obbligo relativo all'adozione dei piani di transizione³⁰. Inoltre, è stato provato, che le pressioni, oltre che dalle società petrolifere attraverso l'Associazione "*Competitiveness Roundtable*", anche da parte dell'amministrazione americana sono aumentate negli ultimi mesi nei confronti sia delle istituzioni europee che dei singoli governi degli stati membri o di stati partners dell'Unione europea - ciò che ha consentito anche la costituzione di una nuova maggioranza nel parlamento europeo che ha deliberato l'abolizione *tout court* dell'obbligo di adozione dei piani³¹. Desta sconcerto, ad esempio, la lettera, a firma del Segretario dell'Energia USA Chris Wright e del Ministro degli Affari Energetici del Qatar Saa Sherida Al-Kaabi, in cui si "intimano i leader europei ad intraprendere azioni immediate e decisive" con riferimento (tra l'altro) alla CSDDD e si chiede che l'Unione Europea e gli Stati membri "debbano ora agire velocemente per abrogare la CSDDD nella sua interezza, oppure rimuovere le sue

²⁸ Cfr. CIRIO LAW FIRM, cit., 19 s.

²⁹ Cfr. OMBUDSWOMAN, *Raccomandazione sulla conformità della Commissione europea alle norme "Legiferare meglio" e ad altri requisiti procedurali nella preparazione delle proposte ritenute urgenti*, 25 novembre 2025, in <https://www.ombudsman.europa.eu/it/recommendation/it/215920>.

³⁰ DIRECTORATE-GENERAL FOR TRADE AND ECONOMIC SECURITY, *Joint Statement on a United States - Europe Union framework on an agreement on reciprocal fair, and balance trade*, 21 August 2025, parag. 12, in https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en,

³¹ Cfr. D. O. DE LETH, *The secretive cabal of US polluters that is rewriting the EU's human rights and climate law*, in *Somo*, December 3, 2025

disposizioni economicamente più dannose”, ossia (tra altri articoli) l’obbligo di adozione dei piani per la mitigazione del cambiamento climatico, rispetto al quale gli scriventi intimano una riconsiderazione³².

Tutti questi ultimi episodi di interferenza politica che minano il corretto processo democratico nell’Unione europea si pongono in contrasto con il Regolamento UE n. 2023/2675 sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla “coercizione economica” da parte di paesi terzi: nel suo Considerando 1) si spiega che, a norma del Trattato UE, nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi; secondo il Considerando 5), nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura per costringere un altro Stato a subordinare l’esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere³³. Ai sensi dell’Art. 2 la coercizione economica si verifica allorché “un paese terzo applica o minaccia di applicare una misura che incide sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire od ottenere la cessazione, la modifica o l’adozione di un particolare atto da parte dell’Unione o di uno Stato membro, interferendo in tal modo nelle legittime scelte sovrane dell’Unione o di uno Stato membro”.

In altri termini, da quanto sopra, si evince che sotto vari profili l’Omnibus I, nella parte in cui abroga l’art. 22 della CSDDD sull’obbligo di adozione e attuazione dei piani di transizione energetica (per quel che interessa in questa sede), potrebbe essere definito invalido dalla Corte di Giustizia in quanto in contrasto con la procedura legislativa europea ed in violazione di alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Carta. A ciò si aggiunga che tale abrogazione contraddice, nella sostanza, la stessa Bussola per la competitività, sopra menzionata per il cui complemento gli Omnibus sono stati emanati, che si era proposta di rilanciare l’economia europea, favorendone la competitività, attraverso tre imperativi: la decarbonizzazione (dal punto di vista dell’impresa, l’adozione del piano di transizione energetica contribuisce a realizzare la decarbonizzazione), la riduzione delle dipendenze (tra cui certamente possono includersi le fonti fossili che importiamo da altri paesi, ragion per cui avviare un percorso energetico alternativo può ridurre tali dipendenze), e la stessa innovazione (la transizione energetica catalizza, tra l’altro, l’innovazione)³⁴. Infine,

³² U.S. ENERGY SECRETARY AND QATARI ENERGY MINISTER Send Letter to EU Regarding Proposed Corporate Climate Regulations, October 22, in <https://www.energy.gov/articles/us-energy-secretary-and-qatari-energy-minister-send-letter-eu-regarding-proposed-corporate>.

³³ REGOLAMENTO (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023.

³⁴ Risulta che, ad esempio, in cinque anni il *Green Deal* europeo ha fatto risparmiare ai cittadini europei 59 miliardi di euro in importazioni di gas e carbone nel solo settore elettrico, grazie agli investimenti in energie rinnovabili; lo stesso vale per i motori a

questa retromarcia è in aperto contrasto con: il parere dell'*International Court of Justice* che ha dichiarato che gli Stati hanno l'obbligo, in base al diritto internazionale sui diritti umani, di rispettare e garantire l'effettivo godimento dei diritti umani prendendo ogni misura necessaria per proteggere il sistema climatico e l'ambiente³⁵; e con il riconoscimento da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso *KlimaSeniorinnen*, di obblighi statali per la protezione dei cittadini dal pericoloso cambiamento climatico³⁶.

3. *Cosa resta dei piani di transizione energetica dopo l'abrogazione nella CSDDD? Sparisce l'obbligo di adozione?*

Come sopra spiegato, la decarbonizzazione è uno dei capisaldi della Bussola per la competitività³⁷. Dal punto di vista delle imprese, la decarbonizzazione vuol dire l'adozione di piani di transizione energetica che si occupino di approvare una strategia industriale, economica e finanziaria che miri a mitigare il cambiamento climatico (ovverossia ridurre le emissioni di gas climalteranti) e a adattarsi ad esso. Nonostante l'abrogazione dell'art. 22 della CSDDD, restano le disposizioni sui piani di transizione già previsti nella CSRD (le quali non sono state abrogate dall'Omnibus) e nel Regolamento Delegato (per le quali invece è stata proposta una semplificazione dall'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) su delega della Commissione Europea)³⁸. In particolare,

combustione che bruciano combustibili di cui l'Europa è carente e che importa da USA, Arabia Saudita e Russia: M. PLANELLES, *La transición verde Avanza en Europa: las renovables desplazan a los combustibles fósiles y ahorran 59.000 millones en importaciones*, in *El País*, 23 Ene, 2025; THE ECONOMIST, *Retreating from EVs could be hazardous for Western carmakers*, Dec. 17th, 2025.

³⁵ INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Advisory Opinion on "Obligations of States in respect of Climate Change"*, 23 July 2025, in <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-pre-01-00-en.pdf>.

³⁶ GRAND CHAMBER, *Case of Verein Klimaseniorinnen Schweiz and Others vs. Switzerland*, 9 April 2024, in <https://hudoc.echr.coe.int/eng/#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-233206%22%5D%7D> per la prima volta ha riconosciuto che l'art. 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani secondo cui "Ciascuno ha il diritto al rispetto per propria vita privata e familiare" include il diritto alla protezione effettiva da parte dello Stato dai pericolosi effetti negativi del cambiamento climatico sulla vita delle persone, la salute, il benessere e la qualità della vita, riconoscendo che la Svizzera avesse violato questi obblighi. Per un commento, L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, 68 s.

³⁷ Per una ricostruzione della politica europea in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, precedente la Bussola della competitività, cfr. A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria. Fra regole e contesto*, Bologna, 15 s.

³⁸ L'EFRAG aveva già fornito il supporto tecnico alla Commissione Europea per la redazione del testo originario del Regolamento Delegato N. 2023/2772; a seguito dell'Omnibus I, ha pubblicato il 3 dicembre 2025 la bozza di quelle che saranno le

interessa la disposizione dell'art. 19-bis CSRD recepito dall'art. 3, c. 2 n. 3 d.lgs. N. 125/2024 che prevede l'obbligo di adozione del piano da parte delle società destinatarie della disciplina obbligo che, come ricostruito in par. 1 *supra*, viene mitigato dal decreto legislativo il cui testo disciplina i piani "ove predisposti", ammettendo dunque la possibilità che una società, ovvero il suo consiglio di amministrazione, deliberi di non procedere all'elaborazione di un piano di transizione, nel qual caso deve dichiararlo.

Pur essendo questa conclusione letteralmente ineccepibile e confermata anche dal Regolamento Delegato in più punti³⁹, un'interpretazione attenta delle disposizioni farà comprendere che una società (alias, il consiglio di amministrazione che, nel nostro ordinamento, è responsabile del contenuto della rendicontazione di sostenibilità di cui il piano di transizione fa parte⁴⁰) potrebbe decidere di non redigere un piano di transizione solo se il cambiamento climatico non fosse un tema rilevante per la società nel breve, medio o lungo termine. La CSRD difatti richiede che le società destinatarie della disciplina devono individuare, nella rendicontazione di sostenibilità: rischi, impatti, opportunità, derivanti dal cambiamento climatico se il tema supera l'analisi di rilevanza finanziaria per la singola impresa, spiegando se si tratta di rischi fisici o di transizione; gli elementi chiave e la metodologia adottata per valutare gli attivi e le attività imprenditoriali, anche nelle operazioni lungo la catena di fornitura a monte e a valle, che possono essere esposte nel breve, medio e lungo periodo ai rischi climatici fisici e di transizione; se è stata usata un'analisi di scenario e quale essa sia (facendo riferimento, per lo meno, per i rischi fisici,

disposizioni semplificate del Regolamento Delegato, cioè i nuovi *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), in <https://www.efrag.org/en/news-and-calendar/news/efrag-provides-its-technical-advice-on-draft-simplified-esrs-to-the-european-commission>. In questo paper esaminerò il testo dei nuovi ESRS che verosimilmente saranno trasposti in quello che sarà il nuovo Regolamento Delegato.

³⁹ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE 2023/2772, Draft, ESRS E1 Cambiamenti climatici - Obbligo di informativa E1 -1 - Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, par. 12: "Se l'emittente non ha adottato un piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico" deve dichiararlo e indicare se, e nel qual caso, quando considera di adottarlo; AR 4 per par. 11 (d) "eventuale attuazione del piano"; Obbligo di informativa E1- 3 - Resilienza in relazione al cambiamento climatico, par. 18, lett. a) "piano di transizione *se esistente*", come modificato dalla bozza a cura dell'EFRAG, November 2025, in https://www.efrag.org/sites/default/files/media/document/2025-12/November_2025_ESRS_E1.pdf.

⁴⁰ L'art. 10 d.lgs. n. 125/2024 stabilisce che la responsabilità di garantire che le informazioni siano fornite in conformità alla legge compete agli amministratori. È implicito (ai sensi degli artt. 2423 e 2428 c.c.) che spetti al consiglio di amministrazione la redazione della rendicontazione di sostenibilità, contenuta nella relazione sulla gestione che correda il bilancio, e quindi del piano di transizione anche perché trattasi di competenza gestoria e strategica.

ad uno scenario di aumento elevato delle emissioni e, per i rischi di transizione, allo scenario di contenimento dell'aumento della temperatura entro 1,5°C)⁴¹. Inoltre, nella rendicontazione di sostenibilità, le società devono spiegare: se la strategia ed il modello di business siano resilienti rispetto ai rischi climatici rilevanti e quindi quali sono le implicazioni per la strategia ed il modello di business; come gli effetti identificati nell'analisi di scenario (se utilizzati) improntano la potenziale risposta ai rischi climatici; quali siano le azioni di mitigazione e adattamento per rendere l'attività d'impresa resiliente rispetto ai rischi climatici; le aree di incertezza; la capacità di modificare la strategia o il modello di business in relazione al cambiamento climatico nel breve, medio e lungo periodo⁴². Come spiegato nel Regolamento, valutare se la strategia ed il modello di business di una società è resiliente al clima vuol dire considerare quali sono le implicazioni, le esposizioni ai rischi che producano effetti finanziari, incluse le azioni necessarie a rispondere a questi rischi, e le opportunità che potrebbero realizzarsi identificate attraverso le analisi di scenario⁴³.

In altri termini, nel momento in cui un consiglio di amministrazione individua dei rischi climatici e non riesce a dimostrare che la strategia o il modello di business attuali riescano ad essere resilienti rispetto ad essi, la soluzione è l'adozione di un piano di transizione energetica che consenta agli amministratori di gestire quei rischi, mitigarli e possibilmente trasformarli in opportunità. Ovverossia, se dall'analisi di rilevanza, necessaria per la redazione della rendicontazione di sostenibilità, risultano rischi e/o opportunità legati al clima, l'adozione di un piano di transizione energetica è, a mio avviso, obbligatoria per il consiglio di amministrazione in ossequio all'obbligo di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. e di predisposizione di assetti amministrativi organizzativi e contabili adeguati di cui all'art. 2381 c.c. (o nuovo 2381-bis) che include la gestione dei rischi (*c.d. enterprise risk management*) (tra gli altri) climatici e degli impatti

⁴¹ REGOLAMENTO DELEGATO (UE), cit., ESRS E1 Cambiamenti climatici – *Obbligo di informativa E1-2- Identificazione dei rischi climatici e analisi di scenario*, par. 13 ss. Trattasi dei due scenari opposti speculari: se la temperatura media raggiungesse i 3° o 4° C vorrebbe dire che non c'è stato contenimento delle emissioni e quindi gli eventi climatici sarebbero estremi (inondazioni, alluvioni, innalzamento livello del mare etc.) con elevati danni fisici alle infrastrutture, al personale etc.; se viceversa l'aumento della temperatura si mantenesse entro 1,5°C, vorrebbe dire che ci sono stati investimenti per mitigare l'aumento e prevenire i costi di transizione (che sono le misure e le sanzioni regolatorie, i cambiamenti del mercato etc.).

⁴² REGOLAMENTO DELEGATO (UE), cit., *Obbligo di informativa E1-3 – Resilienza in relazione al cambiamento climatico*, par. 18 e AR 8 per par. 18.

⁴³ *Ibidem*.

negativi⁴⁴. L'alternativa sarebbe dichiarare che, nonostante l'individuazione di questi rischi oppure di queste opportunità legati al clima, il consiglio decida di non adottare un piano; ma questa scelta deve essere attentamente giustificata, semmai rinviata all'esercizio successivo motivando la decisione. Se non fosse fornita una giustificazione ragionevole e reale, la mancata adozione di un piano costituirebbe una violazione degli obblighi di condotta che gli amministratori devono seguire, in generale, con riferimento a tutti i rischi: la loro mappatura comporta l'adozione di un piano di gestione e mitigazione degli stessi che è uno dei compiti fondamentali del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 (o nuovo 2381-bis) esplicitato, per le società quotate, nel nuovo art. 147-sexies T.u.f. che si riferisce alla "gestione dei rischi al fine di disporre di una rappresentazione unitaria, tempestiva e sistematica"⁴⁵. Non sarebbe ragionevole una conclusione diversa con riferimento ai rischi climatici che sarebbe in contrasto con la regola applicabile per tutti gli altri rischi. Ovverossia, per quanto riguarda il rischio climatico, la valutazione di piani di gestione e mitigazione dello stesso equivale all'adozione di un piano di transizione energetica.

4. *Il contenuto del piano di transizione energetica secondo la CSRD e il Regolamento Delegato: solo trasparenza? È ammissibile pubblicare un piano e non attuarlo?*

Il contenuto del piano di transizione è descritto nella CSRD secondo cui, le imprese destinatarie hanno l'obbligo di pubblicare, nella rendicontazione di sostenibilità, "i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea

⁴⁴ Mi ero occupata di rischio climatico e adeguatezza degli assetti, in S. BRUNO, *Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a seguito del nuovo testo dell'art. 2086 c.c.*, in *Banca, Impresa, Società*, 2020, 47, 51 s. cui rinvio per riff. ed inoltre S. BRUNO, *ESG come fattore di rischio e articolazione del c.d.a.*, in *La s.p.a nell'epoca della sostenibilità e della transizione energetica*, Atti del convegno internazionale, Venezia, 10-11 novembre 2023, a cura di Marchetti et al., 805 s.

⁴⁵ CAMERA DEI DEPUTATI, N. 331, Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'art. 19 della l. 5 marzo 2024, n. 21 per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, trasmesso alla Presidenza il 17 ottobre 2025.

con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050" e "una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive"⁴⁶. Il contenuto è inoltre specificato nel Regolamento Delegato⁴⁷. Il testo modificato introduce, fedele alla filosofia riportata nel par. 1 *supra*, ulteriori elementi di discrezionalità e flessibilità rispetto al precedente. Il piano di transizione viene definito come il documento nel quale si illustrano "gli sforzi passati, correnti e futuri per assicurare che la strategia e il modello di business della società siano compatibili con la transizione ad un'economia sostenibile e con un aumento della temperatura fino ad 1,5°C secondo l'Accordo di Parigi e gli obiettivi del Regolamento UE 2021/1119 su *European Climate Law* che include il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050"⁴⁸. Il piano di transizione può prevedere misure di mitigazione del cambiamento climatico e di adattamento; intendendosi con le prime, gli sforzi (quindi non gli obblighi) di limitare l'aumento della temperatura globale media ad 1,5° C in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e di neutralità climatica dell'Unione europea, individuando la riduzione delle emissioni e i rischi di transizione associati, e con le seconde, il processo di adeguamento alle conseguenze attuali e attese del cambiamento climatico con particolare riferimento ai rischi fisici e alle soluzioni proposte per ridurli, senza trascurare i rischi di transizione⁴⁹.

La questione fondamentale è capire se queste disposizioni inserite nella CSRD e negli ESRS, cioè catalogabili se ci si sofferma superficialmente al solo titolo dei testi legislativi (*Reporting Directive/Reporting Standards*) come reportistica, prevedano effettivamente solo obblighi di trasparenza o implicino invece conseguenze sulle scelte strategiche e sulla gestione.

Ebbene analizzando le informazioni da inserire in un piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico, elencate e

⁴⁶ Art. 19-bis CSRD, par. 2, lett. a) iii) e lett. b) sopra già citato.

⁴⁷ REGOLAMENTO DELEGATO (UE), cit., ESRS E1 Cambiamenti climatici - *Obblighi di informativa ESRS 2 - Strategia - Obbligo di informativa E1-1 - Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici*, par. 14 s.,

⁴⁸ ID., par. 10.

⁴⁹ ID., par. 5 s. L'origine della differenza tra mitigazione e adattamento è nell'Accordo di Parigi, Artt. 2, 6, in https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf, è vincolante per gli Stati e quindi per il legislatore europeo (cfr. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Advisory Opinion*, cit., par. 243 s.).

spiegate nel Regolamento Delegato ESRS E1, può evincersi che non si tratta solo di norme di trasparenza ma le disposizioni fanno riferimento anche all'attuazione del piano e alla conseguente pianificazione strategica e finanziaria nonché alla gestione. Il piano di mitigazione infatti comprende non solo gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ e le leve della decarbonizzazione ma anche "le azioni chiave, gli investimenti ed i finanziamenti necessari per supportare l'attuazione del piano" ed inoltre la spiegazione di "come il piano sia incluso e allineato con la strategia imprenditoriale generale" e di "come la strategia della società ed il modello di business sono o saranno compatibili, secondo l'attuazione del piano, con l'obiettivo di limitazione dell'aumento della temperatura ad 1,5° C secondo l'Accordo di Parigi e con gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 stabiliti dall'Unione europea"⁵⁰. Inoltre, il piano deve contenere anche: "l'ammontare delle spese in conto capitale investite nell'esercizio di riferimento in fonti fossili, se avvenute"; la ragione di questa informazione è che tali investimenti potrebbero non essere coerenti o compatibili rispetto al contenuto del piano di transizione energetica oppure contraddirlo⁵¹. Altre informazioni da inserire, che servono a dare solidità anche scientifica al piano, al fine di limitare il rischio di *greenwashing*, riguardano le assunzioni chiave utilizzate, le dipendenze, una valutazione qualitativa ed una spiegazione di come le emissioni di gas serra inevitabili, derivanti da immobilizzazioni materiali chiave e da prodotti, possono pregiudicare il raggiungimento del piano e determinare il rischio di transizione, e una spiegazione dei progressi della società nell'attuazione del piano di transizione⁵². Si illustra poi che gli obiettivi di riduzione delle emissioni devono: fare riferimento agli ambiti 1, 2 e 3 (cioè emissioni dirette ed indirette) ed essere espressi in termini assoluti (cioè l'emittente non deve includere eventuali progetti di rimozione dei gas clima alteranti dall'atmosfera, i crediti di carbonio, o altre misure che servono a compensare l'emissione di CO₂; il piano deve riguardare la riduzione netta delle emissioni che derivano dalla propria attività)⁵³. L'emittente deve dichiarare se gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono basati su

⁵⁰ ID., parag. 11 lett. a).

⁵¹ ID., parag. 11 lett. b. Ad esempio, questo è stato uno dei punti fatti valere in giudizio nel caso *ClientEarth vs Shell* su cui v. infra parag. 5.

⁵² ID., parag. 11.

⁵³ ID., parag. 23 lett. a) e le delucidazioni applicative relative sub AR 12; parag. 28. Per un'esemplificazione dei progetti di mitigazione attraverso la rimozione delle emissioni di CO₂ per compensazione tramite cattura e stoccaggio dall'atmosfera o crediti di carbonio, cfr. ID., parag. 31 s. Per quanto riguarda gli ambiti delle emissioni: Scope 1 sono le emissioni dirette derivanti dalle attività aziendali, Scope 2 le emissioni indirette legate all'energia acquistata e consumata, Scope 3 le emissioni indirette lungo tutta la catena del valore, fornitori, distributori, consumatori.

evidenze scientifiche e sono compatibili con un aumento della temperatura non superiore ad 1,5°C, spiegando quale metodologia è stata utilizzata e quali sono gli scenari climatici di riferimento⁵⁴. Per quanto riguarda le misure relative all'adattamento contenute nel piano, si richiede che le informazioni riguardino "le azioni e le risorse allocate per l'attuazione" del piano di adattamento⁵⁵.

In altri termini, come più evincersi semplicemente leggendo le disposizioni riportate, adottare un piano di transizione vuol dire prevederne l'attuazione, inserirlo nella pianificazione strategica, industriale, finanziaria e nella gestione della società accertandosi che ci sia coerenza tra il piano e le altre scelte della società (inclusa la redazione del bilancio rispetto alla quale è stata sottolineata da Consob, riprendendo l'ESMA, "l'importanza della coerenza e della connessione relative ai rischi e alle opportunità climatiche fornite nei bilanci e le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità" per evitare il *greenwashing*⁵⁶). Sarà la coerenza a conferire credibilità al piano di transizione. Il Regolamento, in un passaggio fondamentale, recita difatti che lo stesso fornisce gli elementi necessari per dimostrare la coerenza e la credibilità di un piano di transizione che si proponga di mitigare gli effetti del cambiamento climatico⁵⁷.

Rispetto al precedente testo degli ESRS, tuttavia, aumenta la discrezionalità per gli amministratori. Ad esempio, è previsto che in un piano gli scenari climatici possano esserci o non esserci⁵⁸; che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 possano essere basati o no su evidenze scientifiche (i c.d. *science based targets*) stabilite a livello globale per raggiungere la neutralità climatica e compatibili con il contenimento dell'aumento della temperatura entro 1,5°C (laddove, nel precedente testo, questo requisito era obbligatorio)⁵⁹. Ma occorre domandarsi se, senza uno scenario climatico di riferimento (cioè un'assunzione su quale potrebbe essere il futuro climatico) oppure obiettivi di riduzione basati su evidenze scientifiche, il piano possa considerarsi credibile. Inoltre, la tempistica della mitigazione non è più prevista: il testo originario del Regolamento Delegato

⁵⁴ ID., parag. 23 lett. c).

⁵⁵ ID., parag. 20, 21.

⁵⁶ CONSOB, Richiamo di attenzione n. 2/24 del 20 dicembre 2024.

⁵⁷ REGOLAMENTO DELEGATO (UE), cit., AR 2 for parag. 11 (a).

⁵⁸ ID., parag. 16: "Se uno scenario climatico è usato"

⁵⁹ ID., parag. 23 lett. c); e AR 2 for parag. 11 (a), lett. a) che prevedono che venga dichiarato "se" gli obiettivi di riduzione di CO2 sono basati su evidenze scientifiche. Il riferimento è alla *Science Based Targets initiative* che guida le aziende nella definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni basati sulla scienza, in linea con l'Accordo di Parigi, in <https://sciencebasedtargets.org/standards-and-guidance>.

prevedeva un orizzonte temporale dal 2030 al 2050 cadenzando la pianificazione tra queste due date ad intervalli di almeno 5 anni. Ora nel Regolamento resta solo la data del 2050. Tuttavia, la CSRD prevede la data temporale del 2030. Un piano che facesse riferimento al solo 2050 (es. una società si propone di ridurre le emissioni di CO₂ del 40% entro il 2050) senza prevedere date intermedie, sarebbe credibile?

5. *I dilemmi del consiglio di amministrazione tra flessibilità e corporate climate litigation. L'adozione di un piano di transizione come strategia difensiva?*

Il tema è che queste valutazioni, possibile omissione di un piano *tout court* (come spiegato *supra* in parag.3), o del riferimento a scenari climatici, o ad obiettivi basati su evidenze scientifiche o a tempistiche intermedie rispetto al 2050, ricadono sul consiglio di amministrazione. La maggiore discrezionalità e flessibilità introdotte dalle modifiche creano incertezza giuridica e rendono più difficile l'assunzione delle scelte da parte degli amministratori. Un uso eccessivo della discrezionalità può portare le società a sottovalutare gli impatti futuri legati al cambiamento climatico, con conseguenti costi finanziari che potrebbero manifestarsi nel medio-lungo termine. Gli amministratori, secondo la dottrina e la giurisprudenza costante, sono protetti nelle loro scelte gestorie dalla *business judgment rule* ma i presupposti del suo esercizio sono (tra gli altri) la conoscenza completa dei fattori rilevanti e la convinzione ragionevole che una determinata decisione sia nel migliore interesse della società: identificare, mitigare e adattarsi al cambiamento climatico è necessario per perseguire l'interesse della società, prima ancora che dell'ambiente, in quanto il presupposto teorico e scientifico dell'intera disciplina europea in tema di cambiamento climatico, come ho in più scritti sostenuto e dimostrato, è che il cambiamento climatico sia un rischio di natura finanziaria che può nuocere al patrimonio sociale e, di conseguenza, al sistema finanziario⁶⁰. La ragionevolezza è un criterio oggettivo che fa riferimento al prevalente stato di conoscenza del nostro tempo che, in questo caso, corrisponde alla scienza e agli scenari di cambiamento climatico come elaborati dai rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) delle Nazioni Unite e attraverso gli strumenti e le metodologie offerti sul mercato⁶¹. Peraltro, l'art. 10 del d.lgs. N. 125/2024 stabilisce che gli amministratori devono

⁶⁰ Cfr. S. BRUNO, *Climate Corporate Governance: Europe vs. USA?*, in *ECFR*, 2019, 687 s.; EA., *Dichiarazione "non finanziaria" e obblighi degli amministratori*, *Riv. Soc.*, 2018, 974, 990 s.

⁶¹ La IPCC ha pubblicato sei rapporti di valutazione dei cambiamenti climatici in più di trent'anni: cfr. <https://ipccitalia.cmcc.it>

redigere la rendicontazione di sostenibilità, e quindi anche il piano di transizione energetica che di essa fa parte, con “diligenza e professionalità” e che hanno la “responsabilità di garantire che le informazioni siano date in conformità a quanto richiesto dal decreto legislativo” (che rinvia agli ESRS del Regolamento delegato). Si tratta cioè di “un’accresciuta dimensione degli obblighi di diligenza” che deve essere intesa “quale vincolo all’osservanza delle regole tecniche” che su questo tema corrispondono alle conoscenze scientifiche⁶².

L’amministratore dunque non può difendersi affermando di ignorare la scienza del clima; né provare di avere deciso sulla base delle sole informazioni fornite in seno al c.d.a. (in quanto gli amministratori hanno il potere/dovere di attivarsi per chiedere ogni informazione necessaria⁶³); né asserire di non credere nel cambiamento climatico o che esso sia antropogenico perché le corti farebbero riferimento a ciò che gli amministratori avrebbero dovuto sapere secondo lo stato scientifico del tempo e la scienza, da tempo, ha dimostrato che il cambiamento climatico è causato dall’uomo, individuando le conseguenze sul nostro pianeta⁶⁴.

La conseguenza è che con le ultime modifiche è aumentata la discrezionalità con riferimento a scelte fondamentali del piano (scenari, tempistica, utilizzo di evidenze scientifiche) e quindi la necessaria competenza e preparazione da parte degli amministratori che devono decidere; certo non è stato eliminato l’obbligo di valutare se adottare un piano di transizione energetica.

⁶² Definisce in questi termini la diligenza con riferimento alla sostenibilità in generale (mia è invece l’estensione alle conoscenze della scienza del clima): B. INZITARI, *Crisi dell’impresa e riparto fra i creditori dei costi della sostenibilità, Orizzonti del diritto commerciale*, Fascicolo 2/2023, 359. Cfr. inoltre: A. ZANARDO, *Il criterio della diligenza nell’esercizio dell’attività di amministrazione di s.p.a.: considerazioni generali e “declinazioni” applicative*, in *Le clausole generali nel diritto societario* a cura di G. Meruzzi - G. Tarantini, Padova, 2011, 232 s.; G. MOLLO, *Il sistema di gestione informata nella s.p.a. e la responsabilità degli amministratori deleganti*, Torino, 2013, 142.

⁶³ Spero ciò valga anche dopo la modifica apportata dallo Schema di decreto legislativo, cit., che ha introdotto l’art. 2381-ter il cui comma prevede che gli amministratori senza deleghe “nell’assumere le proprie determinazioni... fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto” anche perché lo stesso articolo al comma 1 continua a prevedere che “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato”. Lo spero perché altrimenti sarebbe svilito il ruolo degli amministratori non esecutivi e quindi messo a repentaglio il buon funzionamento della *governance* societaria.

⁶⁴ IPCC, cit.

Le due più importanti cause finora avviate nei confronti degli amministratori o delle società di appartenenza in tema di clima (la c.d. *corporate climate litigation*) hanno riguardato proprio il contenuto del piano di transizione energetica. In entrambi i casi la società convenuta aveva adottato il piano di transizione energetica ma il contenuto era stato giudicato non coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione. In *ClientEarth vs Shell*, unico caso al momento nel mondo di azione derivata contro gli amministratori personalmente, l'azionista asseriva che nel piano: mancasse la previsione di obiettivi assoluti di riduzione di CO2 nel breve periodo (si faceva riferimento al 2050 soltanto); fosse esclusa la considerazione delle emissioni di ambito 3 (componenti il 90% delle emissioni totali di Shell); gli obiettivi di mitigazione fossero indefiniti; fossero ancora ingenti gli investimenti previsti in fonti fossili; i piani di cattura e stoccaggio del carbonio e le soluzioni naturali di compensazione fossero irrealistici (ad es. la riforestazione prevedeva un territorio pari alla superficie dell'intero Regno Unito); gli investimenti in energie rinnovabili opachi; mancasse la considerazione di rischi climatici fisici⁶⁵. In *Millieudéfensie e altri vs Shell plc.*, la tempistica del piano non era stata ritenuta credibile dagli attori e, in primo grado, la Corte olandese aveva ordinato a Shell di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 ma la Corte d'appello, pur confermando l'obbligo di riduzione delle emissioni, aveva rigettato la richiesta di ordinare alla società una riduzione di una percentuale determinata⁶⁶. In entrambi i casi le azioni sono state rigettate dalle corti perché, in buona sostanza, è stato dichiarato dominante l'argomento per cui spetta al consiglio di amministrazione discrezionalmente di determinare, sulla base della strategia, come realizzare la decarbonizzazione. Bisogna però sottolineare che in nessuno dei due casi le azioni facevano riferimento alla disciplina euro-unionale: il primo caso ha riguardato la *High Court of Justice of London*, il secondo caso olandese precede l'emanazione della CSRD. Dal punto di vista del nostro ordinamento, sappiamo che tali azioni risarcitorie o inibitorie sono state giudicate esperibili dinanzi al giudice ordinario in *Greenpeace/Recommon c. ENI*, che ha riguardato il solo Regolamento preventivo di giurisdizione⁶⁷. Peraltro, anche quest'ultima

⁶⁵ Cfr. per un approfondimento S. BRUNO – M. MANNA, *Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs. Shell*, *High Court of Justice* 12 maggio 2023, in *Foro it.*, 2024, c. 45.

⁶⁶ Per un approfondimento, cfr. S. BRUNO – A. LANA, *L'impatto della sentenza della Corte d'appello de L'Aja "Shell plc c. Millieudéfensie e altri" in tema di cambiamento climatico: efficacia orizzontale dei diritti umani, obblighi delle s.p.a. e degli amministratori*, in *Foro it.*, 2025, c. 255.

⁶⁷ *Greenpeace/Recommon c. ENI* - Cass., SS.UU., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, testo integrale in https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2025/07/c5ccdc89-allegato2_ordinanza.pdf. Per un esame, cfr. L. SERAFINELLI, cit., 99 ss., 243 ss., 349 ss.

causa si basa “sulla strategia industriale e commerciale dell’ENI” ovvero sulla sostanza del contenuto del piano di transizione di ENI che, secondo gli attori, non è in linea con l’obiettivo di contenimento dell’aumento della temperatura entro 1,5°C secondo l’Accordo di Parigi⁶⁸.

L’adozione di un piano di transizione che sia credibile e coerente è fondamentale per evitare i rischi di azioni di risarcimento, dati gli ultimi sviluppi della giurisprudenza. Peraltro, uno dei punti più rilevanti del caso *Shell plc c. Milieudefensie e altri* è stata l’affermazione per cui la protezione dal pericoloso cambiamento climatico sia un diritto umano e che tali diritti siano di così grande importanza da potere essere invocati “anche dai cittadini nel loro rapporto con un’azienda privata” (la c.d. efficacia orizzontale dei diritti umani)⁶⁹. Pertanto, l’eliminazione dell’art. 22 dalla CSDDD non basterà a fermare l’avanzata delle azioni giudiziarie risarcitorie o inibitorie legate ai danni da cambiamento climatico, tutte iniziate a prescindere da una disciplina legislativa *ad hoc*⁷⁰. Né gli investitori istituzionali hanno ridotto il loro interesse a contenere il rischio climatico; al contrario, a fronte di una crescente crisi climatica, il loro *engagement* con le società in cui investono e la richiesta di informazioni specifiche sono destinati ad aumentare⁷¹.

Paradossalmente, in Europa avere un testo legislativo di riferimento con disposizioni specifiche per la redazione dei piani di transizione energetica avrebbe agevolato l’esercizio delle funzioni del consiglio di amministrazione e lo avrebbe riparato da azioni giudiziarie consentendo agli amministratori di difendersi, dimostrando di essersi attenuti al contenuto di legge. Ampliando la discrezionalità, lasciando opzioni di scelta tecnico-scientifica, si crea invece incertezza giuridica e ciò complica, non agevola l’esercizio dell’azione amministrativa. La semplificazione è un elemento importante ma se essa crea incertezza a fronte di un obbligo, che non può dirsi essere stato cancellato (nonostante le pressioni), di adottare un piano di transizione energetica ogni qual volta il cambiamento climatico

⁶⁸ *GreenPeace/Recommon c. Eni* pendente in primo grado presso Tribunale di Roma, in https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/10/4f80849d-gp-recommon-atto-di-citazione-eni-09.05_senza_dati_sensibili.pdf

⁶⁹ S. Bruno – A. Lana, cit., par. 3.1.

⁷⁰ Nel mondo il trend è decisamente in crescita: cfr. UNEP, *Climate Change in the Courtroom: Trends, Impacts and Emerging Lessons*, in <https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2025-status-review>.

⁷¹ PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT, *Investor Briefing, Institutional investor action on climate risk as the world approaches the 1.5°C limit of the Paris Agreement*, June 2025, in <https://public.unpri.org/download?ac=23610>.

è rilevante per l'attività della società nel breve, medio o lungo periodo, allora essa nuoce alla qualità legislativa e all'efficienza della gestione.

6. Conclusioni: Omnibus I, tanto rumore per nulla?

Secondo la ricostruzione proposta, nonostante l'abrogazione dell'art. 22 nella CSDDD dall'Omnibus I votata nel Parlamento europeo il 16 dicembre 2025, già dalla CSRD e dal Regolamento delegato discende che le società sono obbligate a adottare e attuare il piano di transizione energetica a meno che il cambiamento climatico sia non rilevante per l'attività della singola impresa oppure possa giustificarsi un rinvio temporalmente definito. Se nella rendicontazione di sostenibilità vengono identificati rischi oppure opportunità legati al clima, il consiglio di amministrazione deve tenerne conto, in applicazione della disciplina prevista nel nostro codice civile agli artt. 2392 e 2381 (o nuovo 2381-*bis*) c.c.; sarebbe molto difficile identificare questi rischi oppure opportunità e non adottare misure di gestione e mitigazione. Con riferimento al clima, deliberare misure di gestione e mitigazione vuol dire adottare un piano di transizione energetica da cui emerga (quanto meno) che l'attività della società è resiliente al cambiamento climatico con riferimento al breve, medio e lungo periodo.

Quindi, l'acceso dibattito politico intorno all'Omnibus I degli ultimi mesi non aveva ragion d'essere dato che, comunque, dalla CSRD e dal Regolamento Delegato è ricostruibile un obbligo di adozione e attuazione del piano di transizione energetica (salvo che il cambiamento climatico non sia rilevante per la singola impresa)? Se l'art. 22 CSDDD non fosse stato abrogato, le società destinatarie avrebbero avuto l'obbligo di adozione e attuazione del piano senza adoperare l'esercizio della discrezionalità. Con la disciplina attuale, la valutazione è interamente del consiglio di amministrazione il cui compito è stato reso più oneroso invece che più semplice, facendo crescere il rischio di azioni di responsabilità, dato che avere obblighi specifici agevola l'esercizio delle funzioni.

Pertanto, il consiglio che volesse evitare l'adozione di un piano, potrebbe essere tentato dall'omettere di identificare rischi o impatti negativi legati al clima nella rendicontazione di sostenibilità. Cioè la soluzione attuale non solo complica invece che semplificare i compiti degli amministratori ma incentiva il *greenhushing*.

In definitiva non è stata tanto l'abrogazione dell'art. 22 CSDDD ad avere complicato il compito degli amministratori quanto la riformulazione del Regolamento delegato. L'attenzione si è concentrata sull'Omnibus I e la CSDDD ma le maggiori difficoltà per gli amministratori derivano dai nuovi ESRS per i quali possiamo dire che *less is more* ma nel senso che alla minore vincolatività corrisponde un maggior rischio di responsabilità.